

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, li 12.6.84

Prot.: 186


Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale
S E D E _____

Oggetto: proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza
"Modifica alla L.R. n. 9 del 7.2.1984 recante norme
sul trattamento economico dei Consiglieri regionali".
(atti del Consiglio 405/A)

Con riferimento alla nota n. 2489 del 19 aprile
1984, si invia il provvedimento di cui all'oggetto
su cui la II Commissione ha espresso parere favorevole
all'unanimità, nella seduta dell'8.6.84.

Si invia, inoltre, la relazione del Presidente
Ing. Emanuele CAPOZZA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Franco Meschini)



CONSIGLIO REGIONALE	
A R R O V O	
Aut.	
Prot. N.	2489

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

PROPOSTA DI LEGGE UFFICIO DI PRESIDENZA

"MODIFICA ALLA L.R. N. 9 DEL 7.2.1984 RECANTE NORME SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

RELATORE: Ing. Emanuele CAPOZZA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con decreto del
Ministero del Tesoro del 10.2.1984, in corso di registra-
zione, l'indennità di trasferta dovuta ai Presidenti del-
la Corte di Cassazione è stata elevata dal 1° gennaio
1984, da f. 44.800 a f. 50.200.

La Camera dei
Deputati in conseguenza della predetta variazione ha
aumentato dal 1° gennaio 1984 la diaria dovuta ai Par-
lamentari, come da comunicazione pervenuta a questo
Ente con nota n. 840313124/CBR del 13.3.84.

Poichè come è
nota la indennità di trasferta dei Consiglieri regiona-
li è aggiornata a quella dei Parlamentari, si propone
di modificare la L.R. n. 19/84 secondo il testo che si
sottopone alla vostra approvazione.

IL RELATORE

(Ing. Emanuele CAPOZZA)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

MODIFICA ALLA L.R. n. 9 DEL 7 FEBBRAIO 1984 RECANTE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

ARTICOLO 1

L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1984, n. 9 è così modificato:

"L'indennità di trasferta corrisposta ai **C**onsiglieri regionali in missione è fissata in f 50.200 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore".

ARTICOLO 2

"L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" del bilancio 1984 e dei bilanci successivi.